

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.

DPD021/590

DEL

04/08/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. N. 25/88, ART. 6. COMUNE DI FURCI (CH) – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AI FINI DELL'ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE A FAVORE DELLA DITTA: MANCINI ANGELO E MANCINI ANNAMARIA - FG. 20 P.LLA N. 1011.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L.R. n 25/88;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e s.m.i.;
- la L. n. 168/17;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. 31/2013.

PRESO ATTO

- che con nota inviata con PEC prot. n. 1418 del 06/05/2025 e nota prot. n. 1796 del 03/06/2025, acquisite rispettivamente agli atti al prot. n. RA 0185780/25 e al n. RA 0232006/25, il Funzionario Responsabile del Comune di Furci (CH), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2024, ha richiesto l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per il mutamento di destinazione d'uso e alienazione di terre civiche a favore della Ditta: MANCINI Angelo e MANCINI Annamaria;
- che il terreno è ubicato nel Comune di Furci, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 20 particella n. 1011 (con sovrastante fabbricato censito al catasto urbano come da documentazione allegata alla nota rimessa con PEC dell'Ente comunale prot. n. 1418/2025 sopra citata);
- che per quanto attiene alla determinazione del valore delle terre civiche in questione ai sensi della L.R. n. 68/99, l'indicata deliberazione di c.c. n. 28/2024 riferisce che ... *VISTA la precedente delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2010 con la quale si è deliberato "...che la definitiva affrancazione dei lotti ricadenti nel Piano di Trasferimento sarà a titolo completamente gratuito in favore degli attuali occupanti"*;
- che in data 27/12/2024 il Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Furci ha attestato ... *Che l'area di che trattasi identificata la foglio di mappa 20 particella n.1011 del Comune di Furci rientra tra quelle per cui la definitiva affrancazione deve avvenire a titolo completamente gratuito per l'occupante*;
- che dalla documentazione agli atti, trasmessa dal Comune di Furci è emerso che trattasi di terreni che

ricadono in "Zona Piano di Trasferimento" dello strumento urbanistico vigente.

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di Furci durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2024.

DATO ATTO che occorre provvedere per la sola continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa dei terreni di natura demaniale civica riportato in catasto terreni, al foglio di mappa n. 20 particella n. 1011 (con sovrastante fabbricato censito al catasto urbano come da documentazione allegata alla nota rimessa con PEC dell'Ente comunale prot. n. 1418/2025 sopra citata), a favore della collettività del Comune di Furci in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, in quanto risultano catastalmente intestati a privati cittadini.

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22/01/2025, inerente all'assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi risultano attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- dell'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;
- che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5.

VISTA la documentazione in atti.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di reintegrare, a favore della collettività del Comune di Furci (CH), i terreni di natura demaniale civica riportati in catasto terreni, al foglio di mappa n. 20 particella n. 1011 (con sovrastante fabbricato censito al catasto urbano come da documentazione allegata alla nota rimessa con PEC dell'Ente comunale prot. n. 1418/2025 citata nelle premesse);
- 2) il Comune di Furci, in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, è tenuto ad effettuare la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza territoriale e le relative volture catastali presso l'Agenzia del Territorio con la seguente denominazione "Comune di Furci (CH) Demanio Civico", con spese a carico dello stesso Comune;
- 3) la presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981 n. 692;
- 4) di assegnare l'area in agro del Comune di Furci, in catasto terreni, al foglio di mappa n. 20 particella n. 1011 (con sovrastante fabbricato censito al catasto urbano come da documentazione allegata alla nota rimessa con PEC dell'Ente comunale prot. n. 1418/2025 citata nelle premesse), alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27 e n.7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 5) di autorizzare il Comune di Furci a mutare la destinazione d'uso e ad alienare senza versamento di corrispettivo le terre civiche come sopra specificate, a favore della Ditta: MANCINI Angelo e MANCINI Annamaria, per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e dell'art. 1 della L. R. n. 3/98 considerando quanto previsto dagli artt.9 e 10 della L.R. n.25/88 (incidenza previsione P.R.G. e irreversibilità dell'area all'uso civico);
- 6) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente: A) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; B) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare

non rilevati dalla documentazione in possesso dell' Ufficio Usi Civici e Tratturi – Servizio Foreste e Parchi del Dipartimento Agricoltura; C) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui al 4° comma dell'art. 6 della L.R. n. 25/88 – pena la nullità dell'atto; D) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare;

- 7) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla competente Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area; si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della L. 20/11/2017 n. 168;
- 8) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 9) di fare obbligo al Comune a stipulare l'atto di alienazione entro due (2) anni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione. Eventuali richieste di proroga, debitamente motivate e attestanti la permanenza dei requisiti contenuti nella deliberazione del Comune, dovranno tassativamente pervenire al competente Servizio Regionale tre mesi antecedenti la scadenza prevista dalla presente determinazione;
- 10) di fare obbligo al Comune di trasmettere tramite PEC copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi;
- 11) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.
- 12) di conferire, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura in parola al dott. Fernando Santomaggio, funzionario responsabile dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune Furci, delle terre civiche e fa salva ogni altra verifica (anche in materia edilizia), competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

È ascrivibile all'ente comunale la responsabilità per le fasi successive al presente procedimento in ordine alle attività di notifica di cui agli artt. nn. 30 e 15 del R.D. n. 332/1928, poste a carico dello stesso ente nei confronti degli occupatori accertati dalla verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo nelle forme di legge, con la conseguenza che deve escludersi la responsabilità della stessa Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere per la mancata e/o irregolare pubblicazione, notificazione e conclusione nelle forme di legge delle procedure inerenti la predetta verifica demaniale da parte del Comune.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Fernando Santomaggio
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. For Sabatino Mauro Belmaggio
Firmato digitalmente